

g) MUTUO DI L.15.000.000 ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO (I.N.C.I.S.) -

Il Direttore Generale riferisce che nell'adunanza del 30 novembre 1939, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la concessione a favore della Cassa Depositi e Prestiti, per l'erogazione di un mutuo all'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (INCIS), di un finanziamento di L.15.000.000, destinato alla costruzione di alloggi in Roma ed in città capoluoghi di Provincia, riservandosi di adottare la definitiva deliberazione formale non appena fosse stata promulgata la legge per l'assegnazione di nuovi fondi per lire 100 milioni, in relazione alle dette costruzioni.

Poichè con la legge 1° febbraio 1940-XVIII, n.78, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.53 del 2 marzo 1940, con la quale è stato sanzionato il suddetto aumento di assegnazioni, si sono verificate le condizioni per promuovere la definitiva deliberazione, il Direttore Generale sottopone al Comitato e al Consiglio il testo della seguente deliberazione formale, per l'approvazione:

"Il Consiglio,

presa conoscenza della richiesta di finanziamento per L.15.000.000 avanzata dall'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato allo scopo di provvedere alla costruzione di alloggi in Roma ed in città capoluoghi di Provincia;

udita la relazione del Direttore Generale;

visti il R.D.L.25 ottobre 1924, n.1944 e l'art.32 del R.D.L.7 febbraio 1926 n.193;

visti il T.U. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con R.D.L.28 aprile 1938-XVI n.1165, il R.D. 25 ottobre 1938-XVI n.1951, il R.D.L.17 novembre 1938-XVII n.1913, le leggi 27 novembre 1939-XVIII n.2090, 1° febbraio 1940-XVIII, n.78, nonchè le altre disposizioni di legge relative all'I.N.C.I.S.,

